



PAOLO CARRARETTO
NOTAIO
Via Borgo Treviso n. 33/c
35013 CITTADELLA (Padova)
tel. 049.9403648 fax. 049.9403833



PAOLO CARRARETTO
NOTAIO

Repertorio n. 37396

Raccolta n. 16888

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

REPUBBLICA ITALIANA

Il 6 (sei) ottobre 2020 (duemilaventi), alle ore 17,25;

in Castelfranco Veneto (TV), Piazza Donatori di Sangue n. 1;

avanti a me dottor Paolo Carraretto, notaio del collegio di Padova, con sede a Cittadella;

è presente:

Mons. SALVADORI DIONISIO, nato a Casale sul Sile (TV) il 27 maggio 1948, residente a Castelfranco Veneto (TV) in via Vicolo del Cristo n. 14, cod. fisc. SLV DNS 48E27 B879L;

e-mail: silvanosabbadin54@gmail.com.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, il quale mi dichiara di agire nella qualità di Presidente dell'Associazione riconosciuta denominata "Castellana Solidale - ODV", con sede a Castelfranco Veneto (TV), in via Borgo Pieve n. 99 bis mi chiede di redigere il verbale della assemblea dell'Associazione che rappresenta, che dichiara qui riunita in forma straordinaria a seguito di Convocazione del Consiglio Direttivo in data 18 settembre 2020, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Illustrazione ed Approvazione proposta sulle modifiche statutarie dell'Associazione Castellana Solidale ODV.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto viene a svolgersi in mia presenza.

Ai sensi dell'art. 11) dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il comparente nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, che constata e dà atto:

- che sono presenti in proprio o per delega n. 27 (ventisette) associati, aventi diritto di voto in persona di:

SALVADORI DIONISIO;

SABBADIN SILVANO;

MARINO ORAZIO;

CAVION ALMA;

CAMPUS MARIA;

FRASSON ARTURO;

SCAPINELLO CARLO;

MENEGAZZO MARIALISA;

CALLEGARIN FAUSTO;

BIRRA ENZO;

TONELLO PAOLO;

CECCHIN GIANFRANCO;

PANIZZON ADRIANO;

APPON SERGIO;

CERVESATO PATRIZIA;

BOLZON ELIDE;

PELLIZZARI MARISA;

BELTRAMI CLAUDIO;

PORCELLATO AGOSTINO rappresentato da CAMPUS MARIA, giusta delega agli atti dell'Associazione;

PIETROBON IOLE rappresentata da FRASSON ARTURO, giusta delega agli atti

Registrato a PADOVA

in data 13 ottobre 2020

al n. 33910 serie 1T

Esatti Euro 45,00

dell'Associazione;

MEGGETTO IVANA rappresentata da SCAPINELLO CARLO, giusta delega agli atti dell'Associazione;

BELLANOVA ISABELLA rappresentata da MENEGAZZO MARIALISA, giusta delega agli atti dell'Associazione;

TOSATTO VIVIANA rappresentata da BIRRA ENZO, giusta delega agli atti dell'Associazione;

BINOTTO MONICA rappresentata da CERVESATO PATRIZIA, giusta delega agli atti dell'Associazione;

DI MILIA MARIA TERESA rappresentata da BOLZON ELIDE, giusta delega agli atti dell'Associazione;

FESTA ALESSANDRO rappresentato da PELLIZZARI MARISA, giusta delega agli atti dell'Associazione;

DIDONE' STEFANIA rappresentata da MENEGAZZO MARIALISA, giusta delega agli atti dell'Associazione;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente SALVADORI DIONISIO, il Vicepresidente SABBADIN SILVANO, i Consiglieri TONELLO PAOLO, CERVESATO PATRIZIA e BELTRAMI CLAUDIO;

il tutto come risulta dal foglio di presenza che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che pertanto la presente assemblea è regolarmente costituita, essendo presenti n. 27 (ventisette) associati e il Consiglio Direttivo e quindi avendo soddisfatto tutti i presupposti di legge, è idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno sopra esposto.

Preso la parola il Presidente dell'Assemblea espone all'adunanza le ragioni che consigliano di modificare lo Statuto Sociale vigente in adeguamento a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

A questo punto, l'Assemblea dei soci, udita la relazione del Presidente, all'unanimità:

DELIBERA

- di approvare e adottare un nuovo testo di Statuto associativo adeguato alle normative vigenti e coordinato con le attuali esigenze dell'Associazione, composto da n. 32 (trentadue) articoli che firmato dalla parte e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- di delegare al Consiglio Direttivo l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per la legale validità delle sopra prese deliberazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 17,31.

Il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D. Lgs. n. 117/2017 in quanto effettuato allo scopo di adeguare lo Statuto a modifiche o integrazioni normative.

Il comparente, in presenza dell'assemblea, esonera espressamente me Notaio dalla lettura degli allegati.

Le parti mi richiedono di inviare copia del presente atto e della documentazione ad esso collegata in forma cartacea all'indirizzo in comparsa indicato.

L'atto è stato da me notaio letto alla parte che lo approva.

Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia e da me completato per tre pagine fin qui.

Sottoscritto alle ore 17,33.

F.to: DIONISIO SALVADORI

PAOLO CARRARETTO Notaio (L.S.)



Allegato "A" all'atto n. 37396 di rep. e n. 16888 di racc.	
FOGLIO PRESENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE	
"CASTELLANA SOLIDALE O.D.V."	
SALVADORI DIONISIO	Dionisio Salvadori
SABBADIN SILVANO	Ilmo Silvano Sabbadin
MARINO ORAZIO	Marino Orazio
CAVION ALMA	Carlo Alma
CAMPUS MARIA	Mario Campus
FRASSON ARTURO	Arturo Frasson
SCAPINELLO CARLO	Carlo Scapinello
MENEGAZZO MARIALISA	Menegazzo Marialisa
CALLEGARIN FAUSTO	Fausto Callegarin
BIRRA ENZO	Enzo Birra
TONELLO PAOLO	Paolo Tonello
CECCHIN GIANFRANCO	Gianfranco Cecchin
PANIZZON ADRIANO	Adriano Panizzon
APPON SERGIO	Sergio Appon
CERVESATO PATRIZIA	Patrizia Cervesato
BOLZON ELIDE	Elide Bolzon

1
Dionisio Salvadori

PELLIZZARI MARISA

PZ

Pellizzari Marisa

BELTRATTI CLAUDIO

Beltratti Claudio

Allegato "B" all'atto n. 37396 di rep. e n. 16888 di racc.

CASTELLANA SOLIDALE - ODV

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto degli artt. 14 e segg. del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Castellana Solidale - O.D.V.", che assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

D'ora in poi il D. Lgs. 117/2017 verrà richiamato come Codice del Terzo Settore o semplicemente Codice e l'organizzazione come Associazione e gli aderenti come associati.

L'Associazione ha sede legale in Castelfranco Veneto (TV), Borgo Pieve 99 bis.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Codice del Terzo Settore, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali del Veneto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Finalità

L'associazione non ha fini di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare si propone la realizzazione di interventi di sostegno a favore di persone svantaggiate.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

beneficienza in denaro, beni e servizi nonché cessione gratuita di alimenti e prodotti (lettera U, art. 5. co. 1 d. Lgs. 117/2017);

allestimento e gestione di alloggi sociali di carattere temporaneo (lettera Q, art. 5. co. 1 d.lgs 117/2017);

predisposizione di servizi finalizzati all'inserimento di disoccupati nel mercato del lavoro (lettera P, art. 5. co. 1 d. Lgs. 117/2017);

accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera R, art. 5. co. 1 d.lgs 117/2017);

attività formativa e di recupero extrascolastico (lettera L, art. 5. co. 1 d.lgs 117/2017);

organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse atti-

vità di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione (lettera l, art. 5. co. 1 d.lgs 117/2017).

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni indicate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

accoglienza, ascolto, consulenza, interventi di aiuto in denaro, tra cui piccoli prestiti sull'onore, senza interessi, beni e servizi a favore di persone svantaggiate;

gestioni di empori e mense solidali con cessione gratuita di alimenti in riferimento in particolare alla legge 116/2016. Collaborazione in questo settore con altre associazioni ed enti;

gestione di raccolta e distribuzione gratuita di indumenti, casalinghi, mobilio usati a favore di persone svantaggiate;

promozione, allestimento e gestione di alloggi sociali di carattere temporaneo anche in collaborazione con altre associazioni ed enti;

promozione di intese tra enti e cooperative e partecipazione finanziaria per borse lavoro volte all'inserimento di disoccupati nel mercato del lavoro;

gestione, cogestione, sostegno ad associazioni e cooperative per l'accoglienza e l'integrazione sociale di migranti;

promozione, gestione di attività di recupero scolastico in particolare di allievi della scuola inferiore;

promozione e gestione di corsi di alfabetizzazione per adulti immigrati;

promozione a livello territoriale della pratica del volontariato con allestimento di momenti formativi e informativi;

gestione di attività culturali di interesse sociale per i cittadini;

partecipazione ad iniziative di enti e associazioni che promuovono la pace e l'armonia tra i popoli.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione intende operare prevalentemente nella parte ovest della provincia di Treviso e territorio contermini e comunque esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/17.

Per meglio realizzare le proprie finalità l'Associazione può collaborare con enti pubblici o privati.

Art. 6 - Ammissione

Sono soci della Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferio-

re al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato nella quale lo stesso dichiara di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione e secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Organo di Controllo.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

I soci dell'Associazione hanno diritto di:

eleggere gli organi sociali e candidarsi per essere eletti negli stessi;
essere informati e partecipare all'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 18;

votare in assemblea appena iscritti nel libro dei soci. Ciascun socio ha diritto a un voto;

denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari;

collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;

versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 8 – Qualità di volontario

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Previa delibera del Consiglio Direttivo, i volontari possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge e con riferimento, in particolare, all'art. 17 del Codice del terzo settore. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo

forfetario.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio che non provveda al pagamento della quota associativa entro il 31 dicembre di ciascun anno, è considerato decaduto a partire a dal 1 gennaio successivo.

Il socio può recedere dalla Associazione in qualunque momento se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. Il recesso è comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Controllo, per gravi motivi e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e va comunicata adeguatamente all'associato.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio: —
abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;

non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Contro la delibera di esclusione è ammesso il ricorso all'Assemblea. E' altresì possibile adire il giudice ordinario entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

l'Organo di Controllo.

Salvo quanto previsto per l'Organo di Controllo, chiamato in quanto iscritto all'apposito ordine con riferimento all'art. 2397 comma secondo del Codice Civile, ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo eventualmente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione come verrà stabilito dal regolamento interno. Tali spese devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11- Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio. Per garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci, la convocazione è fatta median-

te avviso scritto affisso presso la sede e inviato ai singoli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'invio può avvenire anche per via elettronica all'indirizzo mail comunicato dai soci e indicato nel libro soci. La convocazione contiene la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

I voti sono palesi salvo quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e redatto da un verbalizzante scelto tra i soci presenti e conservato presso la sede dell'Associazione.

Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, la trasformazione, fusione o scissione, nonché per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

determina in occasione della scadenza del mandato triennale, in numero minimo di tre e massimo di nove, i componenti del Consiglio Direttivo;

nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo stesso;

approva il bilancio e l'eventuale bilancio sociale;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

fissa l'importo della quota sociale annua;

delibera, su richiesta del socio interessato, in merito all'esclusione dello stesso;

nomina e revoca l'Organo di Controllo;

approva su proposta del Consiglio Direttivo un regolamento interno e le modalità dei lavori dell'Assemblea stessa;

delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o per delega; in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione se presenti metà più uno dei soci e con il voto favorevole di metà più uno dei presenti in proprio o per delega.

Per lo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea eventualmente convocata in seconda convocazione non può derogare, per esprimere un voto valido, dalle maggioranze indicate sopra.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo, scelto tra i soci, è composto da tre, cinque, sette o nove membri, compreso il Presidente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare:

amministra l'organizzazione;

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;

deliberare sulle domande di nuove adesioni;

cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;

stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Se non è possibile la sostituzione per mancanza di surroghe il presidente convoca l'assemblea con un unico o.d.g.: elezione del membro mancante del Consiglio Direttivo.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli Amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, tutti e tre se il Consiglio è composto da soli tre membri.

Le deliberazioni sono assunte dalla maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal verbalizzante; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dai componenti il Consiglio Direttivo tra i propri membri nella prima seduta dopo l'elezione da parte dell'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo o entro tre mesi qualora vengano meno più di metà dei componenti, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'attuazione delle delibere, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottarne i provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 – Organo di Controllo

Indipendentemente dai limiti di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione si avvale di un Organo di Controllo, collegiale o monocratico, nominato dall'Assemblea fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- esercita, come previsto dall'art. 30 co. 6 del Codice, il controllo contabile;
- redige una relazione di accompagnamento al bilancio;
- dirime le controversie fra soci e fra soci e associazione;
- delibera in caso di rifiuto di ammissione o esclusione del socio;
- ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività dell'organo di controllo deve risultare da verbale riportato in apposi-

to libro verbali che deve contenere anche la relazione al bilancio.

I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) dei quali indisponibili euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);
- b) da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 20 - Risorse economiche

L'associazione potrà trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento

e allo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolti fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Art. 21 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patri-

monio

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi Sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione. Devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Entro il 30 giugno di ogni anno è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 24 - Bilancio Sociale

Il Consiglio Direttivo predisporrà un bilancio sociale secondo gli obblighi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Tale bilancio sociale sarà portato a conoscenza dell'Organo di Controllo nonché di cittadini, enti ed istituzioni, per una più adeguata conoscenza dell'attività svolta.

Qualora l'associazione superi i limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore, sarà data al bilancio sociale e agli altri elementi previsti la pubblicità prevista dallo stesso art. 14.

Art. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo Settore, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 26 - Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del Codice. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 27 - Responsabilità ed assicurazione dei soci e volontari anche non soci

Gli associati che prestano attività di volontariato saranno assicurati per malattie, infortunio e la responsabilità civile ai sensi dell'art. 18 del codice.

Art. 28 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 29 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione potrà assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice.

Art. 31 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to: DIONISIO SALVADORI

PAOLO CARRARETTO Notaio (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS.
82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CHE SI RILASCIAM PER GLI
USI CONSENTITI.
Cittadella, 20 ottobre 2020.